

Dopo la tempesta, sarà possibile ricostruire una civiltà del diritto? Sul filo dei paradigmi¹

Paolo Savarese

Università degli Studi di Teramo

Abstract: After the Storm, Will it be Possible to Rebuild a Civilization of Law? On the Paradigms's Edge.

The essay analyses some of the causes of today's crisis of law, finding them in long-term deformations and contradictions. Phenomena such as individualism, nihilism, and the dissolution of thought in the *nomen*, lead to the replacement of law with power. A paradigm of the juridical crushed on the axis of power-control is outlined, in which law is enslaved to forms of neo-totalitarianism. It is necessary to look far to see what is near, to read the harmony and proportion in social and legal relations and to reopen reflection on the common good.

Keywords: Crisis of Law, Power, Neo-Totalitarianism, Common Good.

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Ipnosi di massa, totalitarismo e perdita della proporzione. – 3. Il nichilismo al fondo della crisi. – 4. Il tarlo dell'individualismo. – 5. Talete guarda lontano. – 6. Modelli di giuridicità. – 7. La parola e il potere. – 8. Predominio del *nomen*, diritto e potere. – 9. Nodi e contraddizioni. – 10. Lo scivolamento nell'immaginario. – 11. Illusioni dolorose. – 12. Qualche spiraglio di luce?

1. Considerazioni introduttive

Quale mondo potrà mai uscire dall'attuale tempesta, scatenata dall'emergenza sanitaria? Lo sconvolgimento dei parametri più elementari e portanti del diritto, dei principi imprescindibili della civiltà giuridica, è talmente profondo, da far temere che si sia svolto un tornante irreversibile nella storia del diritto. La solidità ed affidabilità del diritto garantita dal suo articolato fondo ordinamentale, appare dissolta sotto la pressione del potere politico ed amministrativo. Le garanzie minime di ciascuno sono diventate effimere, in balia dell'arbitrio del potere statale, reinterpretate fantasiosamente da esperti

¹ Il presente saggio è una rielaborazione della lectio magistralis (Ponencia magistral): *Después de la tormenta: ¿será posible reconstruir una Civilización del Derecho? Comparando paradigmas*, tenuta online il 19 novembre 2021 al XXII Simposium Mundial de Liderazgo: El fin de una era: de la sociedad individualista a la gran crisis. ¿Nuevos líderes para una nueva civilización?, Los Cabos (Mx), 17/19 novembre 2021.

legittimati dal potere mediatico, schiacciate dalla mano dell'ultimo dei "vicesceriffi" presidiati l'accesso ai servizi quotidiani, e non solo, più semplici e scontati. La custodia dell'eticità sanitaria della convivenza civile sembra essere diventato il primo dovere civico del buon cittadino. L'insieme sembra ormai imprigionato nel corto circuito tra la pretesa situazione eccezionale, il potere esecutivo ed amministrativo *legibus solutus* e il controllo asfissiante del cittadino, potenziato all'estremo dalle tecnologie digitali.

Se al livello descrittivo, però, la gestione dell'emergenza ha concentrato su di sé l'attenzione, ciò è andato a scapito della visibilità e comprensione di nodi ben più profondi. La situazione eccezionale ha infranto incerti equilibri precedenti, ha costretto come in un collo di bottiglia difficoltà, tensioni e distorsioni da lungo tempo presenti nelle dinamiche antropologiche, culturali, politiche, giuridiche, economiche, spirituali e religiose del nostro mondo. Sono diventate percepibili di linee frattura che attraversano l'intera civiltà umana.

2. Ipnosi di massa, totalitarismo e perdita della proporzione

Certamente, solo in una prospettiva storica molto più ampia sarà possibile ricostruire ed interpretare in maniera equilibrata quello che ad oggi ci appare, forse a torto, una crisi epocale. Non intendo quindi rincorrere un'impossibile fenomenologia della questione, quanto individuarne alcuni snodi importanti se non decisivi. Il tratto forse più caratterizzante dell'insieme è la perdita delle proporzioni e della capacità di apprezzarle, tanto da subire senza difese innanzitutto intellettuali la mitopoiesi tecnoscientifica che pretende di sostituirsi alla valutazione ed alla decisione giuridico-politica. Dilagano sconcertanti fenomeni di ipnosi di massa che, più che paralizzare le capacità di giudizio critico, dissociano in maniera abissale l'uomo dalla realtà². Le tecniche di manipolazione, soprattutto veicolate dai sistemi informativi, non sembrano più incontrare limiti³. Ne nascono, in maniera diffusa quanto incontrollabile, nuove

² Si vedano le ricerche di Mattias Desmet sull'ipnosi di massa e sulle forme di neototalitarismo, solo apparentemente dolce, che ne conseguono. L'avvento del totalitarismo, secondo Desmet, viene preparato un condizionamento di massa, in cui dominano la sensazione dell'isolamento, il senso di inutilità, l'ansia, la frustrazione e l'aggressività "fluttuanti" (ossia senza riferimenti precisi). Cfr. M. Desmet, *The Psychology of Totalitarianism*, Chelsea Green, Chelsea, 2022. V. anche <https://drhurd.com/2021/11/11/the-psychology-of-group-hypnosis-and-american-totalitarianism/> [Data di consultazione: 11-02-2022].

³ L'affinità delle tecniche di ipnosi di massa con principi della propaganda totalitaria è evidente nei principi ricavati dagli scritti di Joseph Goebbels, per il quale 1) «La propaganda è un'arte, non importa che questa racconti la verità»; 2) Individuazione del Nemico; 3) Semplificazione e volgarizzazione; 4) Drammatizzazione e Paura; 5) Emotività; 6) Unanimità; 7) Ripetizione; 8) Censura e silenziamento; 9) Trasposizione; 10) Verosimiglianza; 11) Rinnovo continuo e Sviamento. Cfr. G. Magi, *Goebbels. 11 tattiche di manipolazione oscura*, pref. di J.-P. Fitoussi, Piano B edizioni, Prato, 2021.

forme di lacerazione ed emarginazione culturale, sociale ed inevitabilmente anche giuridica⁴.

Per andare oltre la superficie e le apparenze, il recupero del senso del diritto non passa tanto dalla proiezione indiscriminata dell'uguaglianza, quanto dal ritrovare il senso della proporzione⁵. L'uguaglianza è un caso di proporzione e questa è ben più di misura, è ben più di semplice bilanciamento. La proporzione consiste in una relazione di relazioni, non necessariamente quantificabili ma epistemicamente identificabili, che si traduce in un principio di equilibrio e di ordine atto ad assegnare a ciascuno ciò che gli spetta all'interno di un campo comune anche di indefinita complessità. Recuperare la capacità di leggere la proporzione *in re ipsa* è preconditione del rifiorire del senso del diritto.

Come non rifarsi, allora alla definizione che Dante dà del diritto: "*Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit*"⁶. La crisi della civiltà attuale è, allora, anche e centralmente crisi del diritto e del modo di comprenderlo, di autocomprendersi relazione ad esso, in cui l'incapacità di leggere le proporzioni tra e nelle cose, gioca un ruolo di capitale importanza.

3. Il nichilismo al fondo della crisi

Da più parti si è sentito ripetere che nulla sarà più come prima. Affermazione gratuita e di bassa propaganda, ma con un fondo di verità. L'emergenza sanitaria ha fatto affiorare molte faglie che corrodono il nostro mondo che si pretende progredito. Gli individui si sono rivelati soli ben prima delle misure di isolamento coattivo imposte dai governi e la loro solitudine è risultata profondamente venata da una paura della morte fuori controllo. Non è questa una conseguenza diretta del nichilismo ormai dominante la mentalità di moltissimi e considerato da molti intellettuali un destino inevitabile, se non paradossalmente progressivo, dell'Occidente? Se è così, l'ipnosi collettiva che ha sottomesso intere popolazioni alle promesse salvifiche dell'industria farmaceutica e dei governi, ha trovato la strada spianata. Per converso, gli apparati ordinamentali e le costruzioni istituzionali, non sono state in grado di difendere i diritti più fondamentali dell'uomo e i loro stessi principi più consolidati. L'emergenza ha significato l'affermazione sbrigliata del potere

⁴ Meccanismo vittimario e diffusione per contagio mimetico, che è un meccanismo *epidemico*. Cfr. R. Girard, *Il capro espiatorio*, trad. it. di Chr. Leverd, Adelphi, Milano, 2020.

⁵ Hilaire Belloc aveva letto in profondità la crisi della civiltà europea ed occidentale, diagnosticandone la causa nello smarrimento del principio capitale per cui la verità, anche la verità storica, dipende dalle proporzioni. "[...] a ogni modo, il punto principale è che la verità storica si basa (come qualsiasi giudizio, che è poi soltanto un giusto apprezzamento di una cosa) su una giusta comprensione delle proporzioni", H. Belloc, *The Crisis of Civilization*, Fordham University Press, New York, 1937 (p. 16 e più in generale p. 14 ss. della traduzione italiana). Cfr. anche H. Massis, *Défense de l'Occident*, in *La Revue Universelle*, Tome XXIII, 1er Octobre 1925; ID., *L'Occident et son destin*, Plon, Paris, 1927; O. Spengler, *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia di una storia mondiale*, Longanesi, Milano, 1956².

⁶ Dante, *de Monarchia*, II V 1.

costituito. La domanda, allora, è dove risieda il fattore decisivo di quella debolezza, debolezza che è ben più inquietante dell'arretramento sotto la pressione di un nemico esterno, in quanto è consistita in una forma di ripiegamento, se non di collasso, interno ai nostri stessi edifici culturali ed istituzionali. È una forma di autocontraddizione che si è insinuata o rivelata negli snodi più basilari del nostro diritto. Il problema non è etico-giuridico o assiologico, è ben più profondo, investe il modo stesso di essere del nostro ordinamento garantista e democratico.

Un'ipotesi interpretativa da non sottovalutare, è che la spinta emergenziale abbia messo alle corde i fragili, seppur fossilizzati, equilibri della società fondata dell'individualismo e permeata da esso in tutte le sue dimensioni, anche le apparentemente più innocenti. Le molte aporie dell'individualismo hanno rotto i fragili argini dei sistemi formali. In fondo la società liquida, di cui tanto parlano i sociologi accodati a S. Bauman, è una società fatta di atomi in continua composizione, scomposizione e ricomposizione. L'idea non è di certo nuova, ma il guaio è che questi atomi immaginari sono degli esseri umani, siamo noi, in tutta la complessità del nostro essere e della nostra vita⁷. Non si può escludere, dopo i disastri prodotti dall'emergenza sanitaria e dalla sua gestione, che la visione del mondo individualistica e liquida, abbia esaurito la sua spinta come fattore di base della costruzione dell'ordine della vita associata. Lo scossone sanitario ha frantumato quell'ordine, ha messo a nudo l'inconsistenza del suo fondo utopico, per cui l'uomo si proietta nell'illusione di un mondo libero da ogni vincolo naturale e sociale, ma al fondo libero da ogni debito con la trascendenza⁸.

4. Il tarlo dell'individualismo

Prima di analizzare alcuni tratti epistemologici e metodologici che hanno avuto un peso decisivo sull'indebolimento fino allo svuotamento dei principi e dei pilastri della civiltà giuridica, propongo alcune considerazioni sulla corrosione

⁷ Si deve notare che l'appaiamento dell'essere umano ad un atomo, si trascina una visione molto rozza delle particelle atomiche e subatomiche, che ne fa delle entità interagenti secondo dinamiche casuali; insomma, delle fantasiose astrazioni. Le particelle atomiche e subatomiche sono portatrici di una intelligibilità complessa stupefacente e così le loro interazioni. Ciò vale ancor più per gli organismi biologici, a partire da quelli unicellulari. Cfr. M.-Y. Bolloré e O. Bonnassies, *Dieu, la science, les preuves*, Ed. Trédaniel, Paris, 2021. Ne segue che interpretare l'essere umano individuale un atomo sociale è una pura operazione nominalistica e priva di consistenza non dico esplicativa, ma anche descrittiva. Se il cd *fine tuning* o *reglage fin* vale, come ormai scientificamente assodato, per le particelle atomiche e per la cosmogenesi e ad un livello logaritmicamente più elevato di complessità per gli esseri viventi, quanto più dovremo indagare su di un asse proporzionalmente analogo le vicende umane e sociali e i loro protagonisti, ossia noi stessi e le nostre realtà sociali?

⁸ Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Cedam, Padova, 2006, p. 150 e ss.

antropologica prodotta dal tarlo dell'individualismo⁹. L'individualismo ha elargito promesse di emancipazione e illusioni di felicità, ma la sua spinta propulsiva appare esaurita¹⁰. Anche se gli atteggiamenti e le conseguenze persistono, sembrano anzi dilagare, la parabola discendente dell'individualismo è avanzata, anche se in larga misura non percepita dal narcisismo diffuso¹¹. Lo attesta il disordine e malessere, il grande disorientamento e l'accelerata disgregazione delle relazioni umane e delle istituzioni che travaglia le nostre società. È come se un buco nero stesse inghiottendo il nostro mondo, a partire dalle sue infrastrutture d'ordine e di significato. In tale marasma, occorre trovare un filo rosso, altrimenti si finisce per ricadere nelle stesse contraddizioni che lo hanno prodotto.

L'atomizzazione dell'uomo e la liquefazione delle relazioni e delle istituzioni comporta che, non appena l'ordine funzionale della società si inceppa, si inneschi una disgregazione, antropologica prima che sociale, in cui riemerge il conflitto generalizzato. Da qui la convergente e coerente spinta ad aumentare le procedure di controllo e a creare organizzazioni ed istituzioni totalizzanti. Si badi bene, questo non è affatto uno stato di natura, come vuole Hobbes, ma la conseguenza delle aporie interne che affliggono l'individualismo stesso, il cui esito è una terribile regressione dello *humanum*¹². In tale contesto ciascuno viene abbandonato a se stesso e l'interscambio interumano, molecola della società, residua come ingranaggio funzionale e quantitativo. Per dirla in termini di ispirazione platonica, rimaniamo circoscritti da una cooperazione, e conseguentemente da una giustizia, aritmetica e non geometrica¹³, un bene comune dato dalla somma aritmetica degli addendi e non dalla loro composizione geometrica¹⁴. Conseguenza dell'autoreferenzialità dell'individuo sono il suo isolamento, non solo sociale ma spirituale, e l'indifferenza per i propri simili. L'altro è una presenza senza senso, inutile o solo funzionalmente utile, atomo minaccioso e ostile. Tutto ciò riscrive, ad extra, la grammatica delle

⁹ Francesco Gentile ha messo in chiara luce l'aporia profonda che corrode la pretesa di dominare il mondo che genera l'individualismo e il nesso essenziale di questo con il nichilismo. In entrambi i casi è l'autocontraddizione che espande il suo potere distruttivo. Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di Stato*, Giuffrè, Milano, 1984², pp. 223-229. Noto che il termine ha una valenza simbolica e mitopoietica, che segue come un'ombra i tentativi di definizione concettuale e di descrizione fenomenica.

¹⁰ Sull'invenzione dell'individuo in senso antropologico e di conseguenza dell'individualismo, cfr. G. Capograssi, *Incertezze sull'individuo*, Giuffrè, Milano, 1969; A. Del Noce, *L'epoca della secolarizzazione*, Milano, Giuffrè, 1970.

¹¹ L'individualismo è spesso mascherato da prassi ed illusioni collettivistiche che, lungi dal negarlo, lo consolidano nei loro conglomerati.

¹² Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di Stato*, cit.

¹³ Tale distinzione ha i suoi prodromi nella distinzione di Platone tra uguaglianza *aritmetica* e uguaglianza *geometrica*. V. ad esempio Platone, *Gorgia*, 506 D – 508 A. Sul punto cfr. V. Mori, *Diritto naturale, sapienza morale, teologia politica nelle leggi di Platone*, Ed. Nuova Cultura, Roma, 2021, p. 122 s.

¹⁴ Sul ruolo chiave della *sottrazione* per intendere lo statuto del bene comune sono importanti le riflessioni di Francesco Carnelutti, ricostruite da G. Tracuzzi, *Unum esse*, in *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*, Wolters Kluwer (Milano) – CEDAM (Padova), 2019, pp. 117-138. Le riflessioni di Carnelutti andrebbero completate con la struttura della denominazione, in geometria, degli angoli come frazioni di pi greco (ad es. 90° si denomina come $\pi/2$), ove il pi greco racchiude la struttura dell'intero.

relazioni interumane e degli scambi sociali, mentre spesso l'indifferenza e l'isolamento si dissimulano e vengono veicolati dalle stesse pratiche interattive. Nel mondo digitale, inoltre, al crescere quasi illimitato dei contatti, cresce anche l'isolamento, la disconnessione dagli altri. Una società di "connessi e isolati" può esprimersi soltanto in una cultura dell'utile e del controllo, se vogliamo, una società parametrata dal paradigma della *total quality* e misurata dai suoi protocolli¹⁵.

5. Talete guarda lontano

Il ripiegamento sul momento contingente sembra incentivare l'uomo liquido ed emancipato a cercare, nel mare in tempesta della crisi, la stella polare contemplando il proprio ombelico. Sembra che, ormai, sia diventato impossibile, anzi sia vietato alzare gli occhi al Cielo, per potersi muovere in maniera conclusiva nel proprio mondo e nel mondo di tutti. La questione è prima filosofica che religiosa. Esempio è l'episodio narrato da Platone, in cui Talete, mentre osserva gli astri, non si accorge dove poggia i piedi e cade in un pozzo, scatenando la derisione della servetta trace¹⁶. Guardare lontano, scrutare il mondo nelle sue profondità e nelle sue ragioni, fa perdere il contatto con la realtà! E suscita la derisione e la disapprovazione altrui! Il Talete platonico, invece, fa presente che, se non si alzano gli occhi al cielo, che quello degli astri ma insieme quello delle idee, il reale sfugge nella sua concretezza sfugge, dissimula ciò che ha di essenziale dietro le mere apparenze¹⁷.

Un altro episodio, riportato questa volta da Aristotele nella *Politica*, chiarisce la questione. Qui Talete, grazie alla sua conoscenza degli astri, del cielo, prevede in largo anticipo un eccezionale raccolto di olive e noleggia tutti i frantoi di Mileto e Chio, ricavandone, a tempo debito, un enorme profitto¹⁸.

¹⁵ Per uno scorcio trasversale sullo sfondo epistemologico della spinta culturale di cui la *total quality* è una delle espressioni, cfr. J-G. Prevost, *A Total Science*, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2009.

¹⁶ Narra Platone che Talete, considerato il primo filosofo, "[...] mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in un pozzo. Una graziosa e intelligente servetta trace lo prese in giro, dicendogli che si preoccupava tanto di conoscere le cose che stanno in cielo, ma non vedeva quelle che gli stavano davanti, tra i piedi. La stessa ironia è riservata a chi passa il tempo a filosofare [...] provoca il riso non solo delle schiave di Tracia, ma anche del resto della gente, cadendo, per inesperienza, nei pozzi e in ogni difficoltà", Platone, *Teeteto*, 174 a-c.

¹⁷ Rimanendo a Platone, è questo il senso del mito della caverna. V. *Repubblica*, Libro VII, 514 b-520 a.

¹⁸ Aristotele, con l'aneddoto dei frantoi, dimostra, invece, quanto il filosofo, sapendo guardare lontano, sia in grado di agire in maniera molto efficace. Riporto il passo: "[...] Talete milesio: si tratta in realtà di un accorgimento per arricchire, ma l'attribuiscono a lui per la sua saggezza e può avere un'applicazione universale. Siccome, povero com'era, gli rinfacciavano l'inutilità della filosofia; dicono che, avendo previsto in base computi astronomici un'abbondante raccolta di olive, ancora nel cuore dell'inverno; e disponendo di una piccola somma, si accaparrò tutti i frantoi di Mileto e di Chio, dando una cifra irrisoria. Poiché non ce n'era richiesta alcuna. Ma quando giunse il tempo della raccolta, poiché molti cercavano i frantoi tutt'insieme e d'urgenza, li dette a noleggio al prezzo che volle; e così, raccolte molte ricchezze, dimostrò che per i filosofi

Insomma, il filosofo, a dispetto delle apparenze, gode di un accesso privilegiato al concreto, proprio grazie alla sua conoscenza delle idee e del loro mondo. Aristotele, però aggiunge subito, che il filosofo non può e non deve usare del suo sapere per arricchirsi, così come Socrate insegnava senza pretendere alcun compenso.

Insomma, non è l'osservazione curiosa e superficiale dei fenomeni a poterci fare comprendere le cause della grande crisi; occorre guardare più lontano per vedere bene ciò che ci è vicino. Gli episodi di Talete possono illuminare anche la situazione odierna. Dove e come dobbiamo guardare, per trarre in luce i fattori che hanno condotto alla situazione odierna di crisi di civiltà ed in modo particolarmente acuto della civiltà del diritto? Dobbiamo partire dall'economia, dagli ordinamenti positivi, dalle dinamiche geopolitiche, dalle grandi trasformazioni tecnologiche? O dobbiamo reimparare a guardare il Cielo, il che vuol dire, perlomeno, saper osservare l'intreccio di tutti quei fattori, alcuni inavvertiti, altri impalpabili, che confluiscono, ben oltre l'immediata evidenza, nel determinare la crisi e a preparare la catastrofe? Possiamo sperare, così, di trovare una via di uscita dalla crisi, che ne metta a frutto, si spera non troppo traumaticamente, gli insegnamenti? Possiamo almeno sospettare che lo sgretolamento del nostro mondo dipenda anche da fattori non quantificabili, ma comunque decisivi, così come l'ingordigia e l'egoismo degradano ogni uomo e disgregano la società. Una moltitudine di isolati, i cui contorni non sono fatti per combaciare o comunque legarsi, può mettere insieme una folla, impastare una massa, non costruire una società.

6. Modelli di giuridicità

La profondità e l'ampiezza del campo visivo di Talete indicano la via per identificare i parametri fondamentali della civiltà giuridica. Fermarsi sul funzionamento e l'efficacia dei sistemi e degli istituti giuridici non conduce lontano, così come concentrarsi sulle garanzie degli interessi o delle pretese individuali, disperde il diritto in un accecante ed inconcludente gioco di specchi. Per non cadere nel pozzo invisibile in cui sono impigliati i censori di Talete, occorre che il diritto sia in grado di riconoscere e disciplinare secondo proporzione le vicende sociali nella loro complessità, quasi mai riducibile alla semplice misurazione quantitativa. Ciò presuppone che gli individui siano disegnati ab origine per stabilire relazioni e, se del caso, liberamente integrarsi, onde la libertà di ciascuno è programmata, se mi si permette il termine, per legarsi positivamente e profondamente con la libertà altrui all'interno di un ordinato campo comune anch'esso omogeneo alla libertà. Quel campo, se vogliamo il mondo della relazione e degli scambi sociali, appare quindi predisposto alla regolamentazione equitativa degli effetti della libertà e dell'azione umane. Se, invece, il campo comune risulta da un gioco di interazioni casuali tra entità refrattarie al legarsi reciproco, sarà inevitabilmente consegnato allo scontro ed alla rapina. La matrice d'ordine, di fatto inevitabile salvo

è davvero facile arricchirsi, se lo vogliono. Invece non è questo di cui si preoccupano. Si dice, dunque, che Talete diede così prova della sua saggezza...”, Aristotele, *Politica*, 1259a, 5-18.

l'immediata dissoluzione, ne sarà la sorveglianza pedante e coattiva dei comportamenti e degli interscambi umani, ossia il loro meticoloso controllo. Questo non perde la sua violenza semplicemente rendendosi invisibile ed inavvertibile. Le strapotenti, anche se all'apparenza dolci, tecnologie digitali, alleate con il potere del denaro che si fa usura arrogante nella sua concentrazione monopolistica, si dimostreranno una gabbia ben più soffocante della weberiana gabbia di acciaio del diritto statale e del suo ramo amministrativo¹⁹. La gabbia, d'acciaio o di numeri, dietro il triste compenso dell'irresponsabilità, toglie ai suoi custodi e magistrati ogni giudizio prudenziale, ogni equilibrato esercizio della discrezionalità, e chiede loro di non essere altro che devoti funzionari²⁰.

Come si può vedere, si delineano ed affrontano due modi opposti di comprendere e attuare il diritto, due modelli inconciliabili. La grande crisi odierna molto probabilmente non li crea ma li svela e li rende più facilmente identificabili. La compresenza di paradigmi emulsionabili ma reciprocamente insolubili nello stesso spazio civile, non è un conflitto statico, ma tende a risolversi nell'espulsione dell'uno o dell'altro. Ammesso e non del tutto concesso che veniamo da una civiltà giuridica altamente sofisticata, pur nei suoi limiti e contraddizioni, quel conflitto tra paradigmi conduce inevitabilmente al suo collasso o alla sua completa alterazione. Cerco di individuare alcuni punti salienti.

Le radici e cause lontane del collasso della nostra civiltà giuridica risalgono da lontano e, certamente, richiederebbero ben altro approfondimento. In ogni caso la civiltà giuridica moderna ha dato, nel suo vertice, forma e chiaro incardinamento istituzionale a principi irrinunciabili di ogni civiltà giuridica. I linguaggi possono cambiare da area culturale ad area culturale, le accentuazioni variare, alcuni contenuti non collimare, ma i principi elementari appaiono irrinunciabili. La complessa ed appassionante vicenda dei diritti ha il suo culmine simbolico nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, in cui si prese coscienza non solo di doverli riconoscerli solennemente, ma di doverli trasfondere in ordinamenti positivi ad essi conformi e atti a difenderli. Per un attimo, forse troppo breve, sembrò che l'umanità, scossa dagli orrori della Seconda guerra mondiale, avesse capito che qualsiasi esercizio del potere,

¹⁹ L'espressione "gabbia d'acciaio" (*Eiserner Käfig*) è, come noto, di Max Weber. Cfr. M. Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, tr. it. *Sociologia della religione*, 4 voll., I, *Protestantesimo e spirito del capitalismo*, Edizioni di Comunità, Torino, 2002, p. 185. Weber si riferiva ai vincoli in cui la macchina amministrativa ed il suo diritto chiudono l'uomo ed essendo questi vincoli immateriali, quella gabbia è invisibile. L'invisibilità e la valenza costrittiva, cifrate tramite i codici binari che disegnano il mondo virtuale, ne escono potenziate. Poiché, inoltre, nella dimensione virtuale, le reti della gabbia mimano canali di libertà, si sottraggono ancor più alla consapevolezza del loro utente.

²⁰ "Il funzionario del partito massacra l'umanità, mentre il funzionario dell'umanità non comprende la natura del male tanto da poter capire che almeno una delle sue radici sta proprio nella natura stessa del funzionario", E. Voegelin, *Lettera ad Alfred Schütz su Edmund Husserl*, in E. Voegelin, *Anamnesis. Teoria della storia e della politica*, Giuffrè, Milano, 1972, (pp. 15-31), p. 26. Il senso in cui qui uso il termine "magistrato", per cui è tale chiunque sia dotato o eserciti poteri autoritativi e certificativi, è molto vicino, se non sovrapponibile alla definizione del *pubblico ufficiale* di cui all'Art. 357 del codice penale italiano.

innanzitutto quello di scrivere e applicare le leggi e più in generale qualsiasi atto normativo ed esecutivo, avesse dei limiti invalicabili. Il potere dello Stato non può calpestare la persona umana, non può ignorare i fondamenti di ciò che fa una società umana degna di questo nome²¹.

Tale limite, però, non può evitare una contraddizione profonda, in quanto lo stesso diritto deputato a garantire i diritti, è consegnato al primato della volontà e conseguentemente del potere. *Auctoritas, non veritas facit legem*. Ancor più il diritto è consegnato al dominio di una parola dissociata dal pensiero e conseguentemente dalla realtà, che consegna alla parola stessa un potere, forse radicato nell'immaginario, ma operativamente quasi illimitato. Il diritto si identifica, senza residui, con la sua dimensione positiva, ma ciò capovolge la stessa nozione di positività, dissociandola per assioma dalla *ipsa res iusta*, e consegnandola in toto alla volontà del legislatore. A ben guardare, non è più nemmeno l'*auctoritas* del legislatore a *facere legem*, ma il nudo potere.

Ciò non solo infrange e frattura il legame di rappresentanza tra legislatore e destinatari della legge, ma altera la nozione stessa di autorità. In fondo il paradigma che si afferma è quello del poter fare, del poter modificare il dato naturale e, pertanto, in ambito sociale la legge del più forte non trova più nulla che la possa contrastare²².

Detto più chiaramente, non è in gioco la distinzione dei rispettivi ruoli, nella elaborazione e posizione della legge, di autorità e verità, bensì la confusione di autorità e potere e, conseguentemente la dialettica tra potere e verità. Solo così, ad esempio, si capisce l'importanza del richiamo che Vaclav Havel rivolse, sulla linea di Solgenitsin ma, prima, dello stesso Vasilij Grossman nella trama del suo meraviglioso "*Vita e destino*", di vivere nella verità, quale primo, potentissimo e autenticamente rivoluzionario gesto politico e politicamente rivoluzionario perché gesto decisivo per custodire la propria umanità²³.

Tale gesto, però, cade in un ambiente sordo, che frappone ostacoli quasi insormontabili e ben più invisibili della gabbia d'acciaio di Weber, anche nella versione 4.0. Si tratta del nominalismo che ha impregnato tutte le sfere e le dimensioni del significato e riscritto a sua immagine la relazione dell'uomo con il mondo. Non intendo certo ricostruire uno scenario tanto ampio, ma segnalarne le implicazioni sulla deformazione, lo svilimento ed infine la dissoluzione ed il capovolgimento del diritto cui stiamo assistendo.

²¹ Non si può ignorare che quella di *dignità*, di cui la persona è portatrice, è una nozione difficile e non priva di ambiguità. Sul punto cfr. P. Pasqualucci, *Vera a falsa dignità*, Fede & Cultura, Verona, 2021. V. anche Aa. Vv., *Personalismi o dignità della persona? Antidoti alle deviazioni ideologiche del mondo cattolico*, Fede & Cultura, Verona, 2021.

²² Sul *potere*, nel suo legame con la scienza e la tecnica moderne e la correlata dissociazione dalla *autorità*, è un classico *Die Macht. Versucht einer Wegweisung*, di Romano Guardini (Würzburg, 1951). Il testo è tradotto in R. Guardini, *La fine dell'epoca moderna. Il potere*, trad. it. di M. Paronetto Valier, Morcelliana, Brescia, 1973 (prima ed. nel 1954).

²³ Mi limito a rinviare a Vasilij Grossman, *Vita e destino*, trad. it. di C. Zonghetti, Adelphi, Milano, 2013.

7. La parola e il potere

Un tassello della vicenda del potere che si sgancia dalla verità, lo si ritrova nell'emancipazione da essa della parola, in altri termini nel trionfo del nominalismo²⁴. Se il nominalismo consiste nell'attribuire al *nomen*, inteso come *verbum ad extra prolatum*, il ruolo centrale ed esclusivo non solo del linguaggio ma dei processi conoscitivi, viene meno il nesso tra questi ultimi ed il reale nella sua intelligibilità. Non solo il pensiero si scioglie, nella sua specificità, in dinamiche psichiche ma non può più mediare tra la realtà stessa e gli usi linguistici²⁵. La parola ne esce dissociata dall'intelligibilità del reale e questo, per definizione ormai incomprensibile, viene incanalato sul binario morto della sua abolizione. L'utente del linguaggio, di conseguenza, viene murato in se stesso e la realtà si riduce al prodotto di una costruzione linguistica indefinitamente manipolabile. Il *nomen* acquisisce un potere illimitato, che si espande in tutti i campi in cui la parola ricopre un ruolo decisivo.

Il *nomen*, infatti, per qualificarsi sul piano della significazione, ossia come significante connesso ad un significato, necessita di essere incardinato in un sistema. Questo, però, rimane inerte se un parlante non se ne serve e l'uso del *nomen* dà impulso, direzione e senso alla catena dei significanti. Tale capacità di impulso e di orientamento si caratterizza come potere non sottomesso a limiti, se non formali, dal momento in cui il *nomen* è stato sovrapposto al pensiero e dissociato dalla realtà. Il nesso tra *nomen* e ciò di cui parla, ormai del tutto arbitrario, dipende solo dalla volontà e dalla sua efficacia pragmatica²⁶.

I limiti imposti al potere del *nomen* dal sistema significante in cui è incardinato, non possono che essere formali, ossia intrasistemici. Il potere del *nomen* può, pertanto, crescere indefinitamente, secondo la misura accordatagli dal sistema e strutturalmente smisurato rispetto agli elementi inclusi nel sistema stesso²⁷. Il riconoscimento da parte del sistema, infatti, dipende dal poter ricevere un *nomen* da parte di entità altrimenti esterne e prive di significato. Il potere non è, quindi, solo quello di manipolare gli elementi ammessi nel sistema ma è, prima, il potere di ammetterli o meno. Dal momento, però, che il sistema formale

²⁴ Per un avvicinamento al nominalismo cfr. J. Largeault, *Enquête sur le nominalisme*, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, Louvain, Nauwelaerts, 1971; C. Panaccio, "Nominalisme occamiste et nominalisme contemporain", in *Dialogues*, 36 (1987), pp. 281-297.

²⁵ Per una lettura del pensiero di S. Tommaso, in cui l'alternativa al nominalismo non è invischiata nel concettualismo, cfr. B. J. F. Lonergan, *Verbum. Word and Idea in Aquinas*, ed. D.B. Burrell, University of Notre Dame Press, Notre Dame [Indiana], 1967.

²⁶ È qui una delle matrici della "ideologia". Francesco Gentile, richiamando Gaetano Mosca e sullo sfondo del *Simposio* platonico (203 b), sottolinea che *utopia* e *ideologia* sono mutilazioni della filosofia che tentano di dare fondamento al potere. Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Cedam, Padova, 2006, p. 153.

²⁷ Il riferimento di base rimane: Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Ed. critique par R. Engler, repr. de l'éd. originale, O. Harrassowitz, Wiesbaden (più volumi in anni diversi).

è perimetrato dal gruppo di assiomi che lo costituiscono²⁸, l'inclusione o meno in esso è arbitrario ed il concatenarsi dei significanti e dei loro utenti, è costretto in un circuito cieco oltre che chiuso, in cui ciechi, che non sono solo i significanti come voleva Lacan ma esseri umani, guidano altri ciechi²⁹.

Le modalità di condivisione intrasistemiche non fanno altro che moltiplicare gli effetti dell'autoreferenzialità del sistema. La possibilità di includere nel suo funzionamento un numero indefinito di utenti ha andamento cumulativo, equiparabile a quello delle serie aritmetiche³⁰. In altri termini, si tratta di una somma che non approda ad una fuoriuscita dal piano, come avviene per le serie geometriche e le affini funzioni esponenziali. Il potere condiviso, o ripartito all'interno del sistema chiuso, riafferma il suo statuto e finisce per aumentare la pressione e il controllo sugli elementi "inclusi". Anche se consideriamo il sistema secondo la logica degli insiemi, base del calcolo digitale³¹, il numero delle combinazioni dei suoi elementi rimane una potenza che, per quanto grande, rimane comunque finita³². Tutto ciò significa che il sistema dei significanti rimane finito e perimetrato, per cui non dà accesso a qualcosa di esterno ad esso e include, se include, nel modo dell'annessione. Rimane geneticamente precluso alla realtà, alla sua alterità irriducibile, comunque la si debba mettere a fuoco sul piano teoretico.

8. Predominio del *nomen*, diritto e potere

Il *nomen* e i sistemi che le rendono significante ed operativo, divengono il medio dello sviluppo che ha portato a sostituire il diritto, e l'ordine che in esso si esprime e prende concretezza, con il potere. L'abolizione dell'autorità e la sua sostituzione con il potere, senza il predominio non solo funzionale della parola, non sarebbe stata possibile. Nella degradazione del piano assiologico della realtà e della conseguente tipologia di discorso, ha svolto un ruolo determinante il nominalismo e lo speculare formalismo, che ha dominato non solo la scienza moderna, ma anche la scienza del diritto. Sottinteso a ciò e sua dilatazione è lo scollamento del diritto, dalla realtà. In generale il diritto è qualcosa che nasce e

²⁸ In questo senso si può leggere, non pedissequamente, la difficile lezione di Kurt Gödel. Cfr. K. Gödel, "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme", in *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38 (1931).

²⁹ Penso alla parabola riportata dal Vangelo di Matteo (15, 14): "Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!". Pieter Bruegel il Vecchio ne prese ispirazione per il suo celebre dipinto *La parabola dei ciechi* (1568), cui farà riferimento Jacques Lacan come modello della processione dei significanti. Noto, però che il fosso in cui cadono i ciechi non è il pozzo di Talete, poiché questo rappresenta piuttosto la cecità di chi lo deride, piuttosto che la miopia del filosofo.

³⁰ Tali elementi, digitalmente, sono *unità di informazione*, bit.

³¹ Per le origini del calcolo digitale si deve risalire a George Boole. Cfr. G. Boole, *An Investigation of the Laws of Thought, on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*, Dover, New York [1958]. Per la ricostruzione storica della figura di Boole e della sua importanza cfr. D. MacHale, *The Life and Work of George Boole. A Prelude to digital Age*, Cork Univ. Press, Cork (Ireland), 2014.

³² Il numero delle combinazioni, ossia dei sottoinsiemi di un insieme risponde, infatti, all'equazione: $(2^n + 1)$, ove n è il numero degli elementi dell'insieme.

vive, prima della sua formalizzazione, nella vita di un popolo, nei suoi costumi, nelle sue convinzioni profonde ed in larga parte tacite. Se queste vengono meno, il diritto, la civiltà giuridica, non ha più un solido terreno su cui stabilirsi e cui ancorarsi. Se la forma mentis giuridica di un popolo si svuota, i sistemi formali ne escono stravolti.

Insomma, questo *excursus*, riportato al diritto, sta a significare che un sistema giuridico fatto, come vuole il positivismo giuridico più coerente, solo di nomina, geneticamente dissociati dalla realtà che pretendono di regolare, è un sistema di potere micidiale ed insieme fragilissimo. Potente, in quanto non si misura con la realtà, con quanto i classici identificavano come la *ipsa res iusta*, il diritto è solo strumento del detentore del potere, della capacità tecnica di modificare e manipolare le cose³³. Le parole, travestite da comandi o da regole, muovono altre parole e causano modificazioni nella psiche e nei comportamenti umani e, per loro tramite, nell'ambiente naturale circostante. L'individuo, in questo, è indifeso, non può godere se non diritti riflessi, ossia concessi dall'apparato ordinamentale, il cui materiale grezzo consiste esattamente in nomina, in parole tecnicamente specializzate. L'individuo è inerme, però, in quanto il sistema dei *nomina* lo ha accecato di fronte alla realtà e non può più, quindi, opporsi sensatamente alle pretese del potere organizzato. D'altra parte, il *nomen* isolato dal pensiero e dissociato dalla realtà, passa sotto la soglia del vaglio critico dell'intelligenza e perciò libera le mani di chi, dietro lo schermo del potere, manipola i propri simili. All'individuo rimane, come vedremo, solo la ribellione, anche questa cieca, o la rivendicazione del potere, vale a dire la riaffermazione del suo statuto paracategoriale³⁴. L'individuo intellettualmente accecato, allora, è esposto ai fenomeni di massificazione ed è privo di qualsiasi difesa davanti alle tecniche di ipnosi di massa. Il potere della propaganda, a questo punto, non può trovare se non sporadiche e deboli resistenze destinate a soccombere, prima che al potere fisico organizzato, alla sua persuasione ipnotica. È il nominalismo di base che potenzia la propaganda e dissimula le tecniche di Goebbels dando loro efficacia ipnotica³⁵. Il sistema giuridico, da parte sua, in tale direzione non può che celebrare e santificare l'arbitrio, ma questi non sono una distorsione della realtà, bensì ne esprimono l'abolizione.

I numerosi e ripetuti, via via più raffinati, tentativi di imbrigliare il diritto, l'apparato ordinamentale positivo, nella logica del discorso che lo caratterizza, non hanno di certo sanato questa debolezza³⁶. Attraverso questa vera e propria falla può rientrare in qualsiasi momento, indisturbato, l'arbitrio, ossia il

³³ Cfr. Guardini, *Il potere*, cit.

³⁴ Sul tentativo di elaborare una teoria del potere, cfr. M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*, Kiepenheuer & Witsch, Köln u. Berlin. *Soziologische Kategorienlehre*, Prima parte, Primo Capitolo, § 16: "Potere (*Macht*) significa qualsiasi possibilità di imporre (*durchsetzen*), all'interno di una relazione sociale, la propria volontà anche contro una resistenza (*Widerstreben*), indipendentemente da ciò su cui si basa questa possibilità".

³⁵ Anche i sopra citati i comandamenti di Goebbels fanno leva sul potere di un linguaggio senza mediazioni.

³⁶ Cfr. L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Bari-Roma, 2021.

capriccio del più forte, di colui che dispone della forza imporre agli altri la sua volontà. Non importa se colui che dispone di tale potere, abbia le vesti cerimoniali del legislatore o del giudice. Di fronte a questa contraddizione, che come è proprio della contraddizione ha la capacità di dissolvere gli ordini di realtà e di discorso in cui si annida, la proclamazione solenne dei diritti si è rivelata un labile, se non spesso vuoto, richiamo deontico, valoriale, affidato ad un piano di discorso e di azione disancorato dalla realtà.

9. Nodi e contraddizioni

Il capovolgimento del diritto in espressione ordinamentale del potere implica vari snodi teoreticamente cruciali; ne indico alcuni senza pretesa di esaustività. In primo luogo, se il diritto si riduce ad una derivata del potere, viene meno ogni il riferimento *in re ipsa* del diritto all'altro³⁷. Viene meno ab ovo il riconoscimento dell'altro, non come astratto richiamo valoriale ma quale titolare di interessi e legittime aspirazioni nel modo in cui de facto si configura la situazione. Questa non lega più le sue parti nella relazione giuridica e questa sussiste, se del caso, solo grazie alla statuizione del normatore. Ad esempio, il codice civile stabilisce la vincolatività del contratto, attribuendo all'accordo tra le parti "forza di legge"³⁸. Ivi affiora una sottile dialettica tra la struttura naturale della relazione contrattuale, che consiste nel saldarsi delle volontà rispetto ad un bene determinato, e la normatività ordinamentale. Questa procede dalla volontà politica di includere la volontà privata tra le proprie fonti vincolanti. In tal modo i principi a priori che strutturano e rendono giuridicamente esistente ed operativo l'incontro delle volontà, vengono riassorbiti ed esauriti dall'ordinamento positivo³⁹. È un valzer sottile in cui, però, si innesca un gioco di specchi che rende quasi indiscernibile il nodo normativo che struttura giuridicamente la relazione contrattuale. Da ciò seguono non pochi equivoci.

Un secondo tratto rilevante della riduzione del diritto al potere è l'espulsione del bene comune dal campo fondativo e dalla sfera di legittimazione

³⁷ "Questa forma di giustizia, dunque, è virtù perfetta, ma non in sé e per sé, bensì in relazione ad altro. Ed è per questo che spesso si pensa che la giustizia sia la più importante delle virtù, e che né la stella della sera né la stella del mattino siano altrettanto degne di ammirazione", Aristotele, *Etica Nicomachea*, L. V.1, 1129b27-29. E poco oltre: "Per questa stessa ragione la giustizia, sola tra le virtù, è considerata anche 'bene degli altri', perché è diretta agli altri", *ibidem*, 1130a3-4. Ed infine: "In che cosa, poi, differiscano la virtù e la giustizia così determinate è chiaro da quello che si è detto: esse sono, sì, identiche, ma la loro essenza non è la stessa, bensì, in quanto è in relazione ad altro è giustizia, in quanto è una determinata disposizione in senso assoluto è virtù", *ibidem*, 1130a10-13. Seguo la traduzione di Claudio Mazzarelli, in Aristotele. *Etica nicomachea*. Testo greco a fronte, Bompiani, Milano, 2000, pp. 189-191.

³⁸ L'art. 1372 del codice civile recita: "Il contratto ha forza di legge tra le parti".

³⁹ Adolf Reinach mostra come molte situazioni e relazioni giuridiche presuppongano come loro condizioni trascendentali, ed attuino principi giuridici universali, vale a dire del tutto indipendenti dai precetti del legislatore. Cfr. A. Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*, trad. it. di D. Falcioni, Giuffrè, Milano, 1990. Cfr. P. Di Lucia, *Ontologia normativa. Il paradosso dell'Apriori condizionato in Adolph Reinach*, in Aa. Vv., *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, a c. di G. Bongiovanni et. Al., Giappichelli, Torino, 2016, pp. 187-212.

del diritto. Il bene comune, termine polisenso e insidioso, non ha spazio negli ordinamenti di ispirazione liberale, se non come somma degli interessi o del benessere di chi ha la ventura di essere valorizzato dal sistema stesso. Il bene comune, ormai indiscernibile dal bene collettivo e dal bene pubblico, risulta così sganciato dalla rete di relazioni che prende forma nella vita associata prima dello Stato e non come sua emanazione. Il combinarsi della rete delle relazioni sociali e dell'autorità che la coordina e disciplina, in cui si può sintetizzare il bene comune politico, rimane sì, ma in fondo come una subordinata sociologica dell'ordinamento giuridico⁴⁰. Perciò mentre il bene collettivo non è il bene comune politico, che scaturisce dalla vita della polis, e il bene pubblico è una derivata dello Stato e dell'articolazione dei suoi ambiti operativi, il bene comune come ordine costituisce la forma essenziale della convivenza civile, si perde. Obliterato, però, il bene comune politico, non si può edificare solidamente l'ordinamento giuridico. In altri termini, la profonda crisi del diritto odierno sottintende la confusione del bene comune con altre tipologie di bene, come il bene pubblico, il bene collettivo o la sua sostituzione con la sommatoria dei beni individuali. In questa sede posso solo segnalare come la serie di equivoci che qui confluiscono, costituisca l'infrastruttura sociale e politica del collasso della civiltà giuridica, se non altro in quanto l'uomo viene sempre più murato nel suo isolamento e soffocato in una relazione negativa, originariamente rapace e sopraffattrice, non semplicemente con l'altro nella sua alterità ma con le stesse architetture istituzionali. Il tratto più visibile, nella teoria del diritto ma ancor più nella prassi dei parlamenti e delle corti, è il capovolgimento dei diritti in tutele concesse, ossia in illuminate, ma sempre graziose, funzioni dell'ordinamento, del potere organizzato. Anche qui, ben dissimulata dietro la declamazione dei valori della democrazia politica, si riafferma, come paradigma del diritto, la legge del più forte.

Se qui non è possibile ampliare l'analisi, desidero però mettere in evidenza la confusione, il sempre più prepotente scivolamento del potere sopra il diritto⁴¹. Lo Stato ha tentato certo di addolcire la durezza del potere, ma la contraddizione che rimane ha minato le basi dello Stato di diritto e della stessa civiltà giuridica. Il diritto, da stupenda, se ben compresa e attuata, forma di vita e modalità di coesistenza atta ad equilibrare e garantisce le vicende della vita associata, è diventato una trappola che paralizza o deforma l'estrinsecarsi della socialità. Le spinte nichilistiche verso una società totalmente agerarchica e liquida, la totale dissociazione tra il piano della realtà e quello della normatività sia morale che giuridica, con le annesse fughe verso un'assiologia dell'immaginario, non hanno

⁴⁰ Per un primissimo approccio, cfr. Aristotele, *Politica*. Testo greco a fronte, Bompiani, Firenze/Milano, 2016. Per la recezione in S. Tommaso cfr. Santiago Ramirez, *Doctrina política de Santo Tomás*, Instituto Social León XIII, Madrid, 1951.

⁴¹ Si potrebbe menzionare una serie di importanti corollari, quali il diritto di essere giudicato dal giudice naturale e, ancor prima, imparziale, nonché secondo parametri di certezza a garanzia giuridica, il che presuppone la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa ed al giusto processo, l'irretroattività della legge, il rifiuto dell'inversione dell'onere della prova, la necessità di un ben ponderato ricorso alla prescrizione etc. Questi, e molti altri mattoni di civiltà giuridica, sono stati non solo erosi e variamente elusi, ma spesso capovolti o del tutto soppressi.

contribuito a liberare l'uomo, ma lo hanno lasciato solo e privato di spina dorsale. La civiltà giuridica appare ormai indifesa di fronte alle spinte entropiche comunque annidantesi nella società e nella cultura. L'esaltazione che pone l'individuo quale perno fantasmatico del diritto, è gravida di aporie ed ha iniettato negli ordinamenti la contraddizione per cui il punto di massima entropia, la soddisfazione delle pretese immaginarie dell'individuo, diviene il principio d'ordine della vita associata e della sua disciplina giuridica. Ora, tale contraddizione finisce per nientificare la civiltà giuridica, ne mina i pilastri che possono contrastare la pressione che spinge il diritto stesso verso l'inconsistenza e la perdita di significato, appiattendone i cascami sull'astuzia e la forza.

10. Lo scivolamento nell'immaginario

Non entro nelle difficoltà che il medio digitale, il mondo virtuale, la crescente potenza degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, pongono alla possibilità stessa di pensare una civiltà giuridica in cui l'intensità e pervasività dei dispositivi di sorveglianza e di controllo stanno riscrivendo l'autocomprensione dell'umanità⁴². L'alienazione dell'uomo, la sua estraneazione ed allontanamento da se stesso, sta prendendo forme nuove e sempre più incisive ed insieme sfuggenti⁴³.

Osservo che tutti questi tasselli di sgretolamento della civiltà giuridica e dei suoi principi basilari, sottintendono o realizzano uno scivolamento dei parametri ordinamentali dal piano della realtà (sia naturale che giuridica) a quello dell'immaginario. Ivi, immagini doppiamente capovolte si sostituiscono alla realtà e la stravolgono. Per questo lo scollamento dalla realtà, nel campo del giuridico, è più subdolo e sfuggente, ma forse più incisivo di quello in cui spesso rimaniamo impigliati rispetto alla realtà naturale.

Le contraddizioni che corrodono l'impostazione volontaristica e positivista del diritto, lo spingono, paradossalmente, verso il suo stesso capovolgimento nell'immaginario, per cui il positivismo epistemologico prima che giuridico, che pretende essere l'approccio più corretto ed appagante al diritto nella sua "concretezza", si rivela esattamente l'esito del proprio doppio e combinato capovolgimento⁴⁴. È una fuga nell'irrealtà. Così i principi di base della civiltà giuridica si alterano e capovolgono, in quanto affidati, tradotti

⁴² La pressione del mondo virtuale ha giocato un ruolo di forte accelerazione del processo, introducendo una modalità binario/digitale dell'apparato regolativo, strutturalmente cieco di fronte alla complessità e non misurabilità delle questioni umane e sociali che ricadono nella sfera del diritto. Non posso non notare che lo tsunami virtuale sottintende e compie il completo capovolgimento della tavola categoriale di quello che i fenomenologi chiamano il *modo della vita*. Per un ampio quadro cfr. S. Amato, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁴³ La neoconfigurazione robotica dell'alienazione è messa ottimamente in luce da B. Troncarelli, "Soggettività umana e diritto al lavoro nella trasformazione digitale", in *JusOnline*, 2018, n. 2, pp. 80-115.

⁴⁴ La struttura del capovolgimento nell'immaginario cui qui faccio cenno, è quella caratteristica del numero detto, appunto, immaginario, per cui questo è uguale all'inverso dell'opposto di se stesso. Sviluppo il punto in "Dalla bugia alla menzogna. La postverità e l'impossibilità del Diritto", in *Nomos*, 2018, n. 2, pp. 1-21.

operativamente in un ordinamento che è la maschera del potere. A quel punto, gli apparati positivi sono minati al loro interno e sono pronti a sgretolarsi; basta qualche colpo ben assestato per mandarli in frantumi.

Le spinte verso la degradazione si sono susseguite nel tempo ed è compito della riflessione sul diritto e la politica chiarirne la struttura, i significati e gli snodi. Uno dei sintomi di questo processo è il consolidarsi del linguaggio detto politicamente corretto, il cui fondo consiste appunto nella sostituzione di un gioco di specchi al linguaggio che si tiene saldamente radicato nella realtà⁴⁵. Ciò che questo modo di esprimersi e di comunicare racchiude è, appunto, il salto nell'immaginario, con la pretesa, terribile e violenta, di sostituirsi alla realtà stessa. Da qui nascono molte forme di censura, di limitazione arbitraria delle libertà più elementari, senza ignorare la violenza sia istituzionale che fisica.

11. Illusioni dolorose

I principi ancora nominalmente giuridici intessuti in tale forma di linguaggio, nascondendo la realtà e dando impulso alla dissociazione da essa, non possono, però, reggere all'impatto della realtà stessa. Propongo alcuni rimandi a titolo esemplificativo. Innanzitutto il trionfo dello slogan del '68, "vietato vietare", di per sé autocontraddittorio e perciò inconsistente, galleggiando in un mondo immaginario, largamente psichedelico, sbarra la strada a qualsiasi discorso sia realistico che normativo. A rigore, anche i più elementari principi della morale e del diritto, come non uccidere o non mentire (non dire falsa testimonianza) non sono più se non finzioni, utili al potere per dominare e controllare i consociati. Il diritto diviene una sorta di coperchio sopra il vaso di Pandora, di sarchiello bucato per riempire d'acqua l'orcio anch'esso bucato di cui parla Platone⁴⁶. Da qui l'unica possibilità, l'unico obiettivo del diritto può essere o la rincorsa delle fantasie espressive degli individui, o specularmente, il loro sempre più asfissiante controllo, con il triste corollario della punizione automatica e del tutto sorda alle più elementari garanzie giuridiche.

In fondo, però, la ribellione all'autorità che prende forma nell'urlo vietato vietare, sottintende la rivendicazione del singolo di usare lui, indiscriminatamente e senza responsabilità, quel potere che già aveva esautorato l'autorità. Il potere, perciò, si atomizza, si polverizza e preordina l'anarchia ma, per eterogenesi dei fini, lascia l'individuo indifeso davanti allo strapotere degli apparati governativi. Questi residuano come grandi apparati di controllo, potere cieco potenziato dal medio digitale. A ben guardare, infatti, tali sviluppi non rispondono affatto allo schema della eterogenesi dei fini, ma alla esplicitazione delle implicazioni della rivendicazione del diritto di vivere nella contraddizione. Questa, rivendicata culturalmente e politicamente, spinge l'errore a compiersi come menzogna, la quale è il germe dello stravolgimento del diritto e di ogni forma di autoritarismo.

⁴⁵ Cfr. E. Capozzi, *Politicamente corretto. Storia di un'ideologia*, Marsilio, Venezia 2018.

⁴⁶ È una delle punizioni inflitte ai malvagi e viziosi nell'Ade. Cfr. Platone, *Gorgia*, 493 b1 d3.

Con tale indebolimento strutturale dei pilastri portanti della civiltà giuridica, converge l'alterazione dei principi portanti del diritto. Se, infatti, l'apparato operativo è paragonabile ai cavi traenti degli impianti a fune, i principi assiologici, pur immateriali e non quantificabili, ne costituiscono le funi portanti, fisse ma decisive. Consideriamo il principio primo della civiltà giuridica, *suum cuique tribuere*, in negativo *neminem laedere*, che altro non è se non la traduzione giuridica della regola aurea; nell'arte medica pensiamo all'aureo *primum non nocere*. Se anche spostiamo tali principi nel linguaggio moderno della libertà, pensiamo al significato giuridico che ne ha tratto Kant nella sua celebre definizione del diritto⁴⁷. Anche la traduzione della formulazione classica della giustizia nel discorso kantiano, infatti, il rispetto della volontà (*Willkür*) di ciascuno secondo una legge generale (*allgemein*) di libertà, significa che a ciascuno va riconosciuto e garantito lo spazio necessario per esercitare la sua libertà, per espandersi nella sua sfera giuridica, e non la libertà di riscrivere la legge generale di libertà come pretesa che l'ordinamento tuteli e realizzi tutte le sue fantasie, libere sì, ma svolazzanti nella sfera dell'immaginario⁴⁸.

In tale prospettiva, l'assunzione della tutela illimitata dell'autodeterminazione dell'individuo a scopo primario e legittimante dell'ordinamento, rappresenta il doppio capovolgimento dei principi di civiltà giuridica⁴⁹. Il *neminem laedere* è cancellato e la stessa libertà giuridica è tradita dal suo completo ripiegamento su se stessa. È, questo, il coerente svolgimento dello slogan "vietato vietare" a principio della convivenza civile⁵⁰. La bandiera antiautoritaria capovolge e dissolve i principi più elementari dell'ordinamento sociale e giuridico e diviene spinta ultra-autoritaria causa di violenza ed ingiustizia.

A questo punto, o spostiamo la realtà nella sfera immaginaria, oppure dobbiamo ricominciare a fare i conti con il modo di strutturarsi delle relazioni e delle azioni nell'ambito della convivenza civile e non possiamo non prendere atto che non sono amorfe, come non sono amorfi i comportamenti umani. Anche la più semplice azione umana, la più elementare relazione interumana, il più piccolo nucleo di socialità, implicano una tale densità ontica e assiologica, un coordinamento talmente sofisticato delle loro componenti più elementari, che il *commercium* interumano non può essere ricondotto ad un cumulo di interazioni parametrate dal caso⁵¹. Nel canale immaginario, invece, è inevitabile che, sulla

⁴⁷ Cfr. Kant, *Metaphysik der Sitten* (1797), ed. Vorländer, Hamburg, 1966, pp. 34 s.

⁴⁸ La resa in italiana di *Willkür* con "volontà" piuttosto che con "arbitrio", che sposta notevolmente l'asse della definizione kantiana del diritto, la riprendo da P. Pasqualucci, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Morlacchi Galeno Ed., Ponte S. Giovanni (Pg) 1994, pp. 19-31. Per uno scorcio sull'evoluzione attuale della questione, cfr. R. Di Marco, *Diritto e "nuovi" diritti*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴⁹ Cfr. R. Di Marco, *Autodeterminazione e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017.

⁵⁰ Tale slogan, solo artificiosamente elevabile a principio sia morale che giuridico, non si rivolge, infatti e di per sé, all'individuo, ma al disegno della sua sfera sociale, l'unica da cui può provenire un precetto.

⁵¹ È, questa, una delle indicazioni estrapolabili dal ruolo delle costanti fisiche che rendono possibile la vita nell'universo e dal livello immenso di complessità di un semplice organismo unicellulare. Cfr. Bolloré e Bonnassies, *Dieu, la science, les preuves*, cit. Anche la vita sociale non sembra poter fare a meno, nei presupposti della sua sconfinata complessità, di un *fine tuning*; l'approfondimento sia scientifico che filosofico è tutto da fare.

scia della autodeterminazione assunta a fondamento indiscutibile della pretesa giuridica, l'ordinamento vada disegnato come organizzazione asservita alle pretese individuale, qualunque ne sia il contenuto. È sempre una combinatoria nominalistica a dettare il passo e ciò comporta che la libertà giuridica di ciascuno viene subordinata all'appagamento di quelle pretese. Sembra strano ma, se si tutela positivamente una pretesa, reso autoreferenziale l'ordinamento, non si può non caricare qualcuno della sua soddisfazione, sia per via burocratica ed organizzativa, sia per via di imputazione diretta di obblighi.

La definizione kantiana del diritto, ruotante intorno alla tensione tra volontà individuale e legge universale di libertà, non ha più semplicemente senso. Si capovolgono anche l'onere e le modalità della prova giuridica, in quanto ormai basta la semplice percezione di un preteso atto lesivo di qualche pretesa immaginaria, per far scattare le tenaglie punitive dell'ordinamento. Ovviamente, l'onere della prova non è più a carico di chi pretende soddisfazione della propria pretesa, ma di chi viene chiamato in causa come inadempiente, sempre immaginario. Il sistema di sorveglianza e punizione diviene universale in nome dell'autodeterminazione irrelata, ossia di un individuo che si riferisce all'altro nella sua alterità empirica e solo in funzione dell'appagamento nel proprio immaginario. I diritti di difesa, che sono uno dei cardini della civiltà giuridica, si dissolvono. Corollario di ciò è, necessariamente, la dittatura del linguaggio politicamente corretto con le sue abnormi censure, che arrivano ad acquisire rilevanza penale. Insomma, l'intero apparato positivo si riscrive come gendarme dell'immaginario e diviene strumento di controllo sempre più serrato ed asfissiante della vita civile e delle stesse opinioni e comportamenti individuali. La civiltà giuridica, consegnata ad un individualismo archetipico, in quanto sganciato dalla realtà e assunto a sua misura, entra in una fase di patologia terminale.

L'analisi potrebbe continuare, osservando ad esempio che una sorta di semilavorato del processo di dissoluzione del senso e delle strutture del diritto, passa per la destrutturazione dell'apparato categoriale, ad iniziare dalla confusione tra qualità e quantità. Il misconoscimento della prima e la presunzione di poterla misurare con metodologie quantitative, ad esempio, è un passaggio importante della sostituzione dell'immaginario al reale. Ma a questo, si aggiunge un altro capovolgimento, quello della rappresentanza politica e delle sue forme giuridiche. Senza il legame di rappresentanza per cui chi decide nell'ambito pubblico, qualsiasi decisione politica, come qualsiasi atto di giurisdizione, poggia solo sul potere immediato del decisore o del sistema di potere che lo sostiene. Se la rappresentanza giuridico-politica è oggi è terribile crisi, lo è in quanto al suo fondo soffre della sostituzione dell'immaginario al reale. Le odierne goffe forme di ricostituzione della rappresentanza, che personalizzano ed ipostatizzano il sapere tecno-scientifico o le esigenze sanitarie o il preteso grande organismo ecoplanetario, non sono altro che volti di quel capovolgimento. Alcuni parlano di abolizione della realtà, ma si tratta del suo

capovolgimento e sostituzione ad opera dell'immaginario a dare le impalcature di quella dissociazione ed al conseguente collasso della civiltà giuridica⁵².

12. Qualche spiraglio di luce?

A questo punto, mi rendo conto di essermi dedicato soprattutto all'analisi di un paradigma riduttivo e disumanizzante del diritto. Ciò, forse, è dovuto al dolore per la dimensione dello stravolgimento della civiltà giuridica che stiamo vivendo. È mio dovere, però, dare qualche elemento per un paradigma che possa contribuire alla ricostruzione di una civiltà giuridica in cui la nostra dolente umanità possa fiorire e riappropriarsi di sé.

Penso che, in primo luogo, sia necessario rompere l'isolamento, anche dissimulato dall'interconnessione virtuale planetaria, in cui è stato rinchiuso l'uomo contemporaneo. Rompere l'isolamento significa liberazione della dimensione relazionale e sociale dell'essere umano, significa dare spazio al libero ed insieme responsabile attuarsi della costitutiva *socialitas* umana. Senza questo snodo, che è quello che può sottrarre l'essere umano alla massificazione e restituirlo alla sua appartenenza ad un popolo, il diritto non può trovare il terreno in cui rinascere, è cioè destinato ad appassire in un immane dispositivo di manipolazione e di controllo. Ivi si riaprono le condizioni per ristabilire una sana relazione con la realtà. È, però, anche necessario ristabilire i canali di comunicazione epistemica tra l'esperienza, la dimensione empirica, e il diritto sia come ordinamento che come gruppo di principi preordinamentali; occorre cioè ripensare e ricostituire i parametri fondamentali del sapere giuridico e delle sue istituzioni⁵³. È in questione qui, l'apparato categorematico del diritto, la sua trasposizione epistemica ed il suo inquadramento categoriale. L'opera che fece la scienza giuridica romana, va ripresa e innovata in linea con gli standard epistemologici della scienza contemporanea, senza lasciarsi ipnotizzare dalle sirene dello scientismo tecnocratico. Anche questo, infatti, oltre ad essere un misconoscimento dello statuto del sapere scientifico, nasconde una riduzione del sapere, nel nostro caso del diritto, al potere della tecnica o al caso. Il sapere giuridico, nelle sue molte articolazioni, non può cioè dimenticare, come a suo modo il sapere medico, che è insieme sapere rigoroso e arte, nel senso greco della *techne*, sapere rigoroso e specializzato ma affidato, per la sua complessità all'intelligenza ed alle virtù, sia dianoetiche che etiche, del giurista.

⁵² Illuminante, in questo senso, il discorso di Giorgio La Pira all'Assemblea Costituente italiana. In quel discorso, pur con altro linguaggio, La Pira individua ed illustra direi chirurgicamente le condizioni che tengono una costituzione ancorata alla realtà sociale, culturale e giuridica cui è chiamata a fungere da dispositivo di chiusura e garanzia. Nel discorso di La Pira è anche chiaro che la violazione, l'inosservanza di quelle condizioni architettoniche, preparano il fallimento della costituzione stessa e la ricaduta nell'inciviltà giuridica. Cfr. *Atti dell'Assemblea costituente, LVIII, Seduta pomeridiana di martedì 11 marzo 1947*, pp. 1981-1992.

⁵³ Marcus du Sautoy, in "Ciò che non possiamo sapere", sintetizza così il senso dei teoremi di incompletezza di Gödel: "Esistono affermazioni matematiche vere rispetto alle quali non potremo mai dimostrare che sono vere". V. M. du Sautoy, *Ciò che non possiamo sapere. Avventure ai limiti della conoscenza*, trad. it. di C. Capararo e D. Didero, Rizzoli, Milano, 2016. In fondo ritorna il problema dei principi primi del sapere, che non sono dimostrabili.

In questa direzione il richiamo alla *ipsa res iusta* non sarebbe più l'anticaglia di un anacronistico diritto naturale, ma il modo rigoroso di riagganciare il sapere e la prassi giuridici con la realtà delle relazioni interpersonali e sociali. In ambiente ampiamente digitale ciò impone uno sforzo di ripensamento della specificità ed unicità dell'uomo nel mondo, tutt'altro che banale e di certo non risolvibile con qualche semplificazione ideologica e certo non decidibile dalla tecno-scienza. Il punto di massima complessità in tota natura è l'essere umano e la sua vita in società, onde solo l'intelligenza umana, liberata nella sua destinazione al *verum* e non ridotta alla manipolazione strumentale di segni, può sondarne le dimensioni più profonde ed appassionanti.

La riapertura della capacità dell'uomo di entrare in contatto positivo con la realtà in quanto propriamente intelligibile e non solamente manipolabile, richiederebbe anche, in linea con l'insegnamento platonico e soprattutto delle sue dottrine non scritte la ripresa della questione del bene, che porta con sé quella del Sommo bene⁵⁴. Senza tale sfondo l'affermazione aristotelica per cui ogni ente tende al bene, in prima battuta al suo bene, non avrebbe alcuno spessore, e forse, nemmeno senso compiuto⁵⁵. Per ripristinare il verso della relazione con la realtà, in ambito giuridico-politico, occorre poter distinguere in maniera chiara il potere dall'autorità, che solo può mediare la normatività dei dispositivi positivi. E l'autorità richiama a sua volta la struttura essenziale del bene comune. Il circolo non è vizioso, bensì virtuoso: *tout se tient*.

In questa direzione, se vogliamo, si chiarisce l'insegnamento racchiuso negli episodi che hanno visto protagonista Talete, filosofo della *archè*; alzare gli occhi al Cielo, ossia andare al fondo delle cose, non fermarsi alle contingenze immediate ed alle apparenze, è indispensabile per rientrare in una relazione sana con il concreto, ossia con il reale nell'insieme delle sue dimensioni e componenti. Solo così si può andare oltre la descrizione fenomenica della grande crisi che stiamo vivendo, oltre i suoi sintomi, per rimettere al centro dell'attenzione gli snodi che fanno del diritto la forma di vita destinata a custodire ed eventualmente ripristinare l'equilibrio, la *proportio*, delle relazioni umane e a dirigere il funzionamento delle istituzioni politiche. Ed è qui che l'appello a vivere nella verità si rivela quale principio e non una vuota clausola di stile, ma un'istanza vitale. Qui il problema diviene immenso ma, se vogliamo, sinceramente e coerentemente, rimetterci sulla linea di un'autentica civiltà del diritto, non possiamo ignorarlo.

⁵⁴ Cfr. Platone, *Dottrine non scritte*. Testo greco a fronte, a c. di G. Reale e M. Richard, Bompiani, Milano, 2008. Per un'autorevole introduzione cfr. H. Krämer, *Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di Platone*, trad. it. di G. Reale, Vita e pensiero, Milano, 2001; G. Reale, *Autotestimonianze e rimandi dei dialoghi di Platone alle "Dottrine non scritte"*. Testo greco a fronte, Bompiani, Milano, 2008.

⁵⁵ "Ogni arte e ogni ricerca, e similmente ogni azione e ogni proposito sembrano mirare a qualche bene; perciò a ragione definirono il bene: ciò a cui ogni cosa tende", Aristotele, *Etica nicomachea*, L1, 1094 a. San Tommaso riprende nella *Summa Theologiae*: "*Praeterea, bonum est quod omnia appetunt*", *Quaestio* 6, art. 1. Insomma, il "bene", come già Platone insegnava, non è nemmeno nominabile senza rinviare alla questione del Tutto.